

da un'idea di Antonio Corona

il commento

raccolta di opinioni e punti di vista

www.ilcommento.it

anno IX

ventunesima raccolta(12 novembre 2012)

In questa raccolta:

- *Riordino province, prefetture-uu.tt.G., presidi. L'incontro del 7 novembre 2012 con la Signora Ministro dell'Interno. Lo schema di d.P.R.* (in allegato), di Antonio Corona, Presidente di AP-Associazione Prefettizi, pag. 2
- *Entropia e Nullismo*, di Maurizio Guaitoli, pag. 11
- *AP-Associazione Prefettizi informa*, a cura di Grazia Rutoli, pag. 13

Riordino province, prefetture-uu.tt.G., presidî.
L'incontro del 7 novembre 2012 con la Signora Ministro dell'Interno.
Lo schema di d.P.R.
di Antonio Corona*

Nelle more di quello nelle *regioni a statuto speciale* e stando ai dati forniti in proposito dalla Amministrazione, in conseguenza del riordino delle *province nelle regioni a statuto ordinario*:

- le *prefetture uu.tt.G.*, incluse quelle con ambiti territoriali corrispondenti alle *città metropolitane*, diventano 51(dalle attuali 86);
- i *presidî* potrebbero essere circa 10.

Ciò si tradurrebbe in una riduzione dei corrispondenti *uffici(prefettizi) di livello dirigenziale generale* del:

- 40% circa, se riferita alle sole *prefetture-uu.tt.G.*;
- 29% circa, considerando di contro anche la istituzione dei *presidî*.

Traslando medesime percentuali alle *regioni a statuto speciale*, a riordino completato risulterebbero complessivamente cancellati dal territorio dai 39 ai 28 *uffici di livello dirigenziale generale*.

Ad essi, vanno aggiunti quelli che potrebbero essere soppressi in sede centrale, stimabili, mantenendo proporzioni analoghe, tra -17 e -12.

In *toto*(territorio + centro), i “tagli” dei suddetti *uffici* varierebbero perciò da 56 a 40: a fronte dei 29(il 20% di quelli statuiti dal d.lgs n. 139/2000) imposti dalla *spending review* ...

Vi è peraltro da osservare che, nelle *prefetture-uu.tt.G.* “delle” *città metropolitane*, è prevista la possibilità di delegare a un *prefetto* alcune funzioni: *protezione civile, difesa civile e soccorso pubblico, immigrazione e asilo, enti locali*(v., art. 4-*Disposizioni relative alle province e alla presenza dello Stato sul territorio*, c. 2, d.l. n. 188/2012-*Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane*), per un massimo, sembra di capire, di 10 “unità”(una per ogni *città metropolitana*).

Tali “figure” sono ancora tutte da definire: *implicano la costituzione di “nuovi”*

uffici di livello dirigenziale generale? Oppure si attingerà dal novero degli attuali prefetti? Quali i loro rapporti con viceprefetti vicari e dirigenti d'area?

Tanto premesso: *per evitare possibili confusioni e sovrapposizioni di ruoli, non sarebbe ipotizzabile che nelle prefetture-uu.tt.G. “metropolitane”, come pure di province di considerevoli dimensioni e importanza, anche il vicario sia un prefetto? D'altra parte, in termini generali, perché, allo stato, il vice capo dipartimento vicario è un prefetto e il vicario di un prefetto di sede di equivalente rilievo è invece un viceprefetto?*

Concludendo.

Premesso che, per gli *uffici di livello dirigenziale non generale*, pare non potersi per ora formulare una qualche verosimile previsione, va da sé che parte dei numeri e percentuali finora riportati abbiano valore meramente indicativo.

Nondimeno, in una qualsiasi *pianificazione strategica*, in mancanza di... *sfere di cristallo*, vanno prioritariamente analizzati i *trend*, ovviamente con tutte le cautele e le riserve del caso.

I *presidî* potrebbero infatti risultare di più o di meno, lo stesso vale per le *prefetture-uu.tt.G.* nelle *regioni a statuto speciale*.

Infine, altrettanto dicasi per gli *uffici centrali*: con la avvertenza che una loro limitatissima riduzione, con un *territorio* letteralmente falciato, finirebbe con il configurare la Amministrazione in senso decisamente... *macrocefalo*.

Era iniziato sotto i migliori auspici(visti i tempi...), l'incontro del 7 novembre scorso con la *Ministro dell'Interno*.

Sensibile riduzione delle *prefetture-uu.tt.G.* sì, ma bilanciata dalla istituzione dei *presidî*.

Senonché, accomiatatasi la *Ministro* per pressanti e inderogabili impegni istituzionali, si è iniziato a fare... di conto.

Come illustrato dalla *Capo del Dipartimento del Personale*, nelle *regioni a statuto ordinario* la riduzione di *province e prefetture-uu.tt.G.* è dalle attuali 86 a 51 (comprese le *città metropolitane*), con previsione di istituzione di 10 *presidî* (forse 12, a esagerare, ma con *Funzione pubblica* orientata verso un massimo di 3/4...).

Non ci si sofferma sui numerosi e argomentati interventi delle diverse sigle sindacali presenti (in rappresentanza di tutto il personale dell'*amministrazione civile dell'Interno*), tra cui ovviamente quello di questa AP in linea con quanto evidenziato, da ultimo, nel documento congiunto con il Si.N.Pre.F(v., Corona, A., *Si.N.Pre.F. & AP-Associazione Prefetizi: il documento congiunto, ne il commento*, XIX raccolta 2012-15 ottobre 2012, www.ilcommento.it).

Qui, basti riferire che le comunicazioni della *Capo Dipartimento* non abbiano propriamente rasserenato gli animi: infatti, non ci saranno "esuberanti", ma si profilano all'orizzonte trasferimenti dalle sedi in via di soppressione.

In proposito, netto l'*altolà!* dei sindacati del personale contrattualizzato: neanche a parlarne di spostamenti se prima non sia data piena attuazione all'art. 36 della legge n. 121/1981, relativo alla assegnazione del personale dell'*amministrazione civile agli uffici della Polizia di Stato*.

Non ha altresì confortato, anzi..., la persistente, mancata quantificazione dei risparmi di spesa - derivanti dai tagli di uffici e strutture, al centro e sul territorio, dai quali, come noto, sono esclusi *comparto sicurezza e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco* - che rende viepiù incomprensibili e intollerabili i sacrifici richiesti.

Si permetta di dire, a margine, che rammarica che soltanto adesso in tanti si stiano prendendo coscienza (e ancora non è niente...) di quanto AP, da sola e insieme al Si.N.Pre.F., va rappresentando da tempo con toni assai allarmati. Probabilmente, in tanti, in

troppi, si continua a essere convinti che, a ben considerare, non accadrà niente nemmeno stavolta...

Per rimanere ai nostri giorni, è come se ci si trovasse, in un torneo a eliminazione diretta, a giocare il "ritorno" dopo avere perso la "partita d'andata", disputatasi sul *decreto-legge n. 95/2012 sulla spending review*, per *8 a 1. Goal della bandiera*: la previsione (almeno) dei *presidî*, perorata in ogni sede da AP e Si.N.Pre.F..

Occorre essere chiari per l'ennesima volta: la situazione è *difficilissima!*

E dunque?

La palla, in questo momento, è alla *Amministrazione*, che ci si attende dia fondo a tutte le sue energie e capacità, puntando con determinazione i piedi per terra ove necessario.

Altri, a torto o a ragione, hanno deciso della sorte delle *province*. Sulla *amministrazione dell'Interno* e relativa articolazione, l'ultima parola *deve* essere del *Viminale*.

L'occasione è offerta dalla conversione in legge del d.l. n. 188/2012 (*Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane*), fase in cui è possibile apportare mirati correttivi alla recente legislazione.

È qui che ci si gioca praticamente tutto, probabilmente senza appello: *non si confidi nelle prossime elezioni o nello stellone...*

I versanti sui quali operare paiono principalmente due.

Versante "istituzionale", orientato al migliore soddisfacimento delle esigenze del cittadino.

Fino all'ultimo, senza cedere nemmeno un millimetro, occorre insistere per fare comprendere, specie a chi del tanto "mitizzato" *territorio* abbia sentito solo parlare, che per esempio:

- tra l'altro, specie e proprio in questa durissima e delicatissima congiuntura - destinata a protrarsi a lungo - che rischia di spezzare il Paese, si sta letteralmente scardinando la modulazione periferica dello Stato, autentica spina dorsale;

- i *presidî* non sono equiparabili ai *reparti mobili* delle *Forze di polizia*, non è cioè immaginabile un loro spostamento da un luogo(/momento) all'altro per fare fronte a esigenze contingenti;
- la attività di prevenzione dei *prefetti* non è assimilabile a quella delle *Forze di polizia*, né si esaurisce nel loro coordinamento, ma necessita di radicamento, di relazioni costanti con tutti gli attori del territorio, anche per individuare per tempo le possibili criticità, e se possibile intervenire, prima che esse assurgano a problemi di *ordine pubblico*;
- le situazioni di emergenza non sono sempre preventivabili (Emilia e Calabria, tragicamente insegnano; proprio ieri alluvioni ovunque, su Massa e Carrara si è abbattuta una autentica “bomba d’acqua”, quantificata in 250mm. di pioggia in appena quattro ore). Inoltre, ancora maggiormente in un Paese a rischio di tutto quale è l’Italia, gli interventi di soccorso devono essere tempestivi e quanto più orchestrati e coordinati nella più immediata prossimità.

Non si vogliono le prefetture-uu.tt.G.?

Che almeno si dia intanto luogo a una istituzione diffusa dei *presidî* – e non per una decina appena, quasi fosse una gentile concessione... – per poi verificarne periodicamente, caso per caso, la reale utilità. Non si faccia cioè il contrario: *prima si desertifica, poi si vede...*

Ci si ferma qui, per il tantissimo, cui si rinvia, che finora è stato detto (anche) di recente da questa AP sulle colonne de *il commento*(www.ilcommento.it).

Versante “personale”(prefettizio e non).

Chi non abbia mai vissuto i disagi della lontananza da casa può forse ritenere, specie quando non ne sia riguardato direttamente, che il trasferimento della sede di lavoro da una città a un'altra non costituisca un problema o un dramma.

Ciò si risolve invece in costi ulteriori - oggi giorno ancora più pesanti perché destinati a sommarsi a quelli “aggiuntivi” determinati dalla crisi in atto – non soltanto economici, in organizzazioni familiari che rischiano di

andare in frantumi: il tutto riferito a dipendenti peraltro oramai da tempo non più giovanissimi.

Inquieta la disinvoltura con cui se ne stia disquisendo nei vari *palazzi*.

I *presidî*, indispensabili in luogo delle sopprimende strutture attuali, possono contribuire a dare una risposta, per quanto forse solamente parziale.

Pure per questo ne va contemplata la più ampia diffusione: la conversione in legge del ricordato decreto-legge ne è l'occasione.

Sui problemi propri di categoria, relativamente a nomine, promozioni, trasferimenti, trattamenti retributivi e altro, si avrà modo di riparlare.

Alcune notazioni, infine, sullo schema di *decreto del Presidente della Repubblica, recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio, in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*(in allegato, il testo integrale, distribuito dalla Amministrazione in occasione del rammentato incontro del 7 novembre scorso).

Si nutre il massimo rispetto per il lavoro che ha richiesto e si comprendono, eccome, le difficoltà per la sua redazione.

Si consenta nondimeno di dire come suscitò più di una perplessità.

La *stella polare* per la costruzione e funzionalità degli impianti in esso delineati dovrebbe essere la *semplicità*: esattamente ciò che non sembra invece risultare da una sua prima, e senz'altro lacunosa, lettura.

Superfetazione di pianificazioni(il *Piano coordinamentale dei servizi ex art. 4* ne è la paradigmatica espressione), relazioni e organismi(semplicemente incomprensibile il *Comitato esecutivo della Conferenza permanente ex art. 5*, non ultimo in quanto la Conferenza può già riunirsi a composizione variabile in relazione a ordine del giorno e attori interessati).

L'*Ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato ex art. 3* dovrebbe puntare alla immediatezza di risposta. Per

come configurato, rischia invece di rimanere soffocato nella culla tra pile di documenti e monitoraggi vari. *Perché, con l'occasione, non pensare piuttosto a rendere effettivamente praticabile l'intervento sostitutivo del prefetto ex art. 11 d.lgs n. 300/1999, consentendolo senza ulteriori formalità una volta decorsi quindici giorni di preavviso alla Amministrazione centrale competente, senza comunicazioni contrarie?*

Molto da osservare anche sui *presidi*(artt. 7-11 dello schema di decreto).

A titolo meramente esemplificativo: *perché non prevedere direttamente che il loro ambito territoriale (prefettizio e delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) corrisponda a quello di una o più*

delle circoscrizioni provinciali soppresse? Perché, anche qui, non “semplificare” stabilendo che il presidio, salvo specificate eccezioni, nelle materie a esso conferite abbia stesse funzioni e disponga di medesimi poteri, organismi e quant'altro della prefettura-u.t.G.?

Non si va oltre, anche perché si potrebbe risultare perfino irriguardosi nel “liquidare” in poche battute un provvedimento di siffatta, notevolissima importanza.

È auspicabile che su di esso la Amministrazione apra a un confronto diretto per permettere ogni possibile contributo.

**Presidente di AP-Associazione Prefettizi*
a.corona@email.it

Allegato

Schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio, in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180;

Visto l'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____ ;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del _____ ;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del _____ ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi rispettivamente il _____ ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____ ;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, *di concerto con i Ministri competenti.*

EMANA

il seguente regolamento

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, disciplina la riorganizzazione dello Stato sul territorio ed a tal fine:

a) individua gli ulteriori compiti e le attribuzioni nelle quali consistono le funzioni di rappresentanza unitaria assegnate al Prefetto, titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, in coerenza con i suoi compiti di rappresentanza generale e di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento giuridico;

- b) costituisce presso ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, in coerenza con le funzioni di cui alla lettera a), l'Ufficio unico di garanzia dei rapporti tra il cittadino e lo Stato;
- c) stabilisce le modalità di esercizio delle funzioni di cui alla lettera a), anche ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, per assicurare, su scala provinciale, regionale o sovraregionale l'ottimale esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e garantire la leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali;
- d) definisce i criteri generali relativi alla individuazione degli ambiti territoriali per i quali, in presenza delle eccezionali esigenze di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ritenuta necessaria, con provvedimento motivato, l'istituzione di specifici presidi governativi, definendone il livello dirigenziale di titolarità, le funzioni e l'organizzazione interna;
- e) determina, negli ambiti territoriali individuati ai sensi della precedente lettera d), l'assetto organizzativo e funzionale delle ulteriori articolazioni periferiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato, la cui presenza è ritenuta necessaria per la tutela delle eccezionali esigenze di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- f) disciplina le modalità e gli strumenti per il conseguimento dei livelli ottimali di efficienza delle funzioni logistiche e strumentali di tutti gli uffici periferici, individuando, per ciascuna di dette funzioni, l'ufficio che ne assicura lo svolgimento in maniera unitaria e ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva, al fine di raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica.

Art. 2

(Funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato)

1. Le funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio, esercitate dal Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, sono dirette ad assicurare, anche mediante l'esercizio delle attribuzioni e dei compiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, la fruizione effettiva dei servizi erogati al cittadino dalle amministrazioni periferiche dello Stato, secondo parametri di efficacia ed efficienza ed in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento, nel rispetto dell'autonomia funzionale ed operativa delle singole strutture amministrative periferiche interessate. A tal fine trovano applicazione i criteri qualitativi di cui all'articolo 6, comma 2 del predetto decreto.
2. Il Prefetto, nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio:
 - a) convoca e presiede la Conferenza permanente di cui all'articolo 11 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180;
 - b) coordina l'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato sul territorio, avvalendosi anche degli strumenti di pianificazione di cui al successivo articolo 4, al fine di promuovere l'unitarietà del sistema amministrativo statale in ambito provinciale. Anche a tale scopo è preventivamente informato dagli uffici periferici delle amministrazioni statali in ordine ad ogni iniziativa connessa alle attività di governo sul territorio;
 - c) monitora l'attuazione di disposizioni normative statali riferite, in particolare, alla semplificazione amministrativa, al contenimento della spesa pubblica e al miglioramento organizzativo, anche ai fini dell'esercizio, da parte del Governo, del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione;
 - d) monitora i programmi ed i progetti di investimento pubblico, anche finanziati con fondi europei, di competenza delle amministrazioni statali e ne verifica l'attuazione sul territorio, in collaborazione con le amministrazioni regionali e di governo locale eventualmente interessate;
 - e) promuove programmi e progetti finalizzati a rimuovere le disuguaglianze e gli squilibri territoriali;
 - f) è garante della trasparenza dell'azione amministrativa dello Stato a tutela dell'effettività dei diritti di partecipazione e informazione dei cittadini;
 - g) promuove iniziative volte alla determinazione e alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
3. Il Prefetto promuove la leale collaborazione interistituzionale per la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Promuove, altresì, la coesione sociale anche attraverso l'attività di mediazione e di composizione di conflitti.

Art. 3

(Ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato)

1. Al fine di assicurare le funzioni di rappresentanza unitaria di cui all'articolo 2, è costituito, presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, l'Ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato, di seguito denominato "Ufficio unico di garanzia".

2. L'Ufficio unico di garanzia opera al servizio della comunità e supporta il Prefetto nell'attività di informazione e monitoraggio dell'azione amministrativa statale in ambito provinciale. A tal fine:

- a) promuove misure amministrative dirette al miglioramento della qualità, della trasparenza e dell'efficienza dei servizi connessi alla effettiva fruizione dei diritti civili e sociali;
- b) propone l'adozione di ogni opportuna iniziativa atta a rimuovere le cause delle eventuali criticità riscontrate, individuando anche gli interventi ritenuti adeguati e idonei;
- c) coadiuva il Prefetto nell'attività di verifica del raggiungimento degli obiettivi di superamento delle criticità e a questo scopo mantiene il costante raccordo con gli altri uffici incaricati dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di cui all'articolo ;
- d) esegue il monitoraggio dell'attuazione del piano coordinamentale dei servizi di cui all'articolo 4, nonché delle determinazioni assunte dal Prefetto ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

3. Per le finalità di cui al comma 2, i responsabili degli uffici periferici delle altre amministrazioni dello Stato cooperano con il Prefetto per il tramite dell'Ufficio unico di garanzia, inviando periodici rapporti sugli obiettivi di propria competenza contenuti nel Piano coordinamentale dei servizi, anche informandolo delle eventuali situazioni di criticità riscontrate che non siano superabili in maniera autonoma.

4. L'Ufficio unico di garanzia, anche per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, rileva la sussistenza di eventuali criticità amministrative riguardanti l'efficienza, l'efficacia, il buon andamento e la trasparenza dei servizi erogati dagli enti territoriali allorché ne venga compromessa la garanzia dei diritti civili e sociali dei cittadini.

5. Presso il sito istituzionale di ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo è predisposta un'apposita sezione dedicata alla comunicazione e interazione digitale con la comunità di riferimento.

CAPO II

Coordinamento amministrativo del Prefetto

Art. 4

(Piano coordinamentale dei servizi)

1. Il Prefetto assicura il coordinamento in ambito provinciale o regionale degli uffici periferici delle amministrazioni statali, secondo il criterio della collegialità e nel rispetto dei principi di leale cooperazione e di sussidiarietà.

2. Ai fini del comma 1, la Conferenza permanente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, definisce, a composizione esclusivamente statale, le linee di intervento per l'ottimale esercizio coordinato dell'attività amministrativa svolta dagli uffici periferici delle amministrazioni statali, anche verificando l'adeguatezza delle singole pianificazioni settoriali, in coerenza con le programmazioni delle amministrazioni centrali interessate.

3. La Conferenza permanente approva, in esito all'attività di cui al comma 2, un Piano coordinamentale dei servizi che individua, secondo le linee di intervento di cui allo stesso comma 2, gli obiettivi di ottimizzazione dei servizi, nel rispetto dei principi di contenimento della spesa e di semplificazione ed in coerenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

4. Il Piano coordinamentale dei servizi è trasmesso al Prefetto del capoluogo di regione e alle amministrazioni centrali per l'adozione di interventi sussidiari idonei a rimuovere le eventuali criticità non superabili in maniera autonoma dal sistema amministrativo statale in ambito provinciale o regionale.

5. Ai fini dell'ottimale esercizio coordinato dell'attività amministrativa statale in ambito regionale, il Prefetto del capoluogo di regione assicura, con i Prefetti delle altre province, il raccordo delle singole pianificazioni provinciali dei servizi.

6. L'attuazione del Piano coordinamentale dei servizi è coordinata e vigilata dal Prefetto per il tramite dell'Ufficio unico di garanzia.

Art. 5

(Comitato esecutivo della Conferenza permanente)

1. E' istituito, nell'ambito della Conferenza permanente regionale o provinciale, un Comitato esecutivo che opera, con funzioni ausiliarie e consultive del Prefetto, per le finalità e secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento o la corretta erogazione di un servizio di competenza statale, anche al di fuori dei casi di segnalazione di utenti o consumatori, il Prefetto convoca e presiede il Comitato esecutivo, cui partecipano i responsabili degli uffici periferici delle amministrazioni statali interessate di volta in volta alla individuazione ed attuazione delle misure necessarie al superamento delle criticità riscontrate, anche di

carattere sussidiario. Le riunioni del Comitato esecutivo sono convocate senza l'osservanza di particolari formalità o di termini per assicurare la massima tempestività degli interventi.

3. All'esito delle riunioni del Comitato esecutivo, il Prefetto assume le determinazioni organizzative necessarie, invitando gli uffici interessati a provvedere in conformità entro un termine congruo.

4. In caso di persistente inerzia, il Prefetto interviene in via sostitutiva. Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180.

Art. 6

(Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri)

1. Con propria direttiva, il Presidente del Consiglio dei ministri indica ulteriori obiettivi per la coordinata attività delle strutture amministrative dello Stato operanti sul territorio, anche sulla base degli elementi informativi e valutativi contenuti nella relazione di cui al comma 2.

2. Il Prefetto del capoluogo di regione trasmette, con cadenza semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri una sintetica relazione indicando gli obiettivi conseguiti con l'attuazione dei piani coordinamenti provinciali, le misure e gli interventi sussidiari attivati dai Prefetti, nonché gli interventi in via sostitutiva di cui all'articolo 5.

CAPO III

Ambiti territoriali e Presidi

Art. 7

(Definizione degli ambiti territoriali)

1. La circoscrizione provinciale è l'ambito territoriale di competenza della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e degli altri uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato, già organizzati su base provinciale, anche in esito al riordino di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. L'ambito territoriale di competenza degli uffici di cui al comma 1 è adeguato a quello delle città metropolitane, istituite ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 8

(Istituzione dei Presidi)

1. Ai fini della istituzione dei presidi di cui all'articolo 10, comma 2 lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le eccezionali esigenze ivi previste sono di norma correlate alla sussistenza di dati e indicatori riguardanti:

a) l'andamento della criminalità comune ed organizzata, con particolare riguardo a fenomenologie delittuose tali da incidere sulle condizioni di legalità e sicurezza del territorio, valutate anche con riferimento all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero all'avvio del relativo procedimento;

b) la sussistenza di livelli di rischio derivanti da condizioni di particolare vulnerabilità dell'ambiente e del territorio, tali da esporre a grave pregiudizio l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, valutate anche in relazione all'efficacia e alla tempestività delle forme di soccorso e di prima assistenza;

c) la presenza di situazioni di particolare squilibrio o di disagio economico e sociale, caratterizzate dalla carenza o insufficienza dei livelli delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, tali da comprometterne la garanzia di effettiva fruizione.

2. L'istituzione dei presidi di cui al comma 1 è disposta in relazione a specifici ambiti territoriali per la cui individuazione si tiene altresì conto, a fini di omogeneità, delle risorse del territorio, del livello delle dotazioni infrastrutturali, nonché della qualità del tessuto produttivo.

3. Negli specifici ambiti territoriali di cui al comma 2 è istituito un presidio di governo, di seguito denominato "presidio", cui è preposto un prefetto. Tale presidio è coadiuvato da articolazioni della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, nonché del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Con il provvedimento motivato di cui al comma 4 possono altresì essere individuate ulteriori articolazioni periferiche dell'amministrazione dello Stato, la cui presenza a supporto del presidio è ritenuta indispensabile per il soddisfacimento delle finalità istituzionali previste dall'articolo 10, comma 2, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza,

con gli altri Ministri eventualmente interessati, si provvede alla definizione dell'ambito territoriale e all'istituzione del presidio e delle articolazioni di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è stato stabilito il termine entro il quale si procede a verificare la permanenza delle eccezionali esigenze di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

5. Con il decreto di cui al comma 4 si provvede altresì all'individuazione del comune in cui hanno sede il presidio e le articolazioni di cui al comma 3, tenuto conto del principio di contenimento della spesa pubblica e delle esigenze di utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di proprietà pubblica.

6. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli oneri finanziari derivanti dalla istituzione dei presidi e delle articolazioni di cui al comma 3 sono assicurati dai risparmi di spesa prodotti dalla riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio conseguente al riordino di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 9

(Funzioni del Prefetto titolare del presidio)

1. Il Prefetto titolare del presidio esercita, nello specifico ambito di competenza territoriale, funzioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di protezione civile e di difesa civile. A tal fine, con riguardo allo stesso ambito territoriale, è autorità di pubblica sicurezza, è titolare dei poteri di direzione unitaria e di coordinamento di cui all'articolo 14, commi 2, lettera b) e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ed è legittimato ad adottare tutti i provvedimenti, ivi compresi quelli contingibili ed urgenti, previsti dalla normativa vigente.

2. Il Prefetto titolare del presidio è coadiuvato da un comitato territoriale dell'ordine e della sicurezza pubblica, con funzioni consultive, composto dai responsabili delle articolazioni periferiche delle Forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 3, e a cui partecipano i sindaci dei comuni compresi nello specifico ambito territoriale, quando siano interessati alle questioni da trattare. Alle riunioni del comitato territoriale possono partecipare, in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno, componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore della Repubblica competente. Ai fini del funzionamento del comitato territoriale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

3. Il Prefetto titolare del presidio è membro di diritto del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per la definizione delle pianificazioni concernenti le attività di controllo del territorio, della cui coordinata attuazione è responsabile esclusivo nello specifico ambito territoriale.

4. Nei confronti delle amministrazioni locali che insistono nello specifico ambito territoriale, il Prefetto titolare del presidio esercita i poteri e le attribuzioni di cui agli articoli 135, 143 e 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Allo stesso prefetto sono inoltre preventivamente comunicate le ordinanze adottate dai sindaci dei comuni che insistono nello specifico ambito territoriale, quali ufficiali di Governo, a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana. A tal fine il Prefetto titolare del presidio esercita, nei limiti dello specifico ambito territoriale, le attribuzioni di cui all'articolo 54 del predetto decreto legislativo.

5. Il Prefetto titolare del presidio decide i ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti di cui all'articolo 10, adottati dal responsabile dell'articolazione periferica della Polizia di Stato nello specifico ambito territoriale.

6. Il Prefetto titolare del presidio, per assicurare i servizi di emergenza, si avvale degli enti e delle istituzioni tenuti al concorso ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che insistono nello specifico ambito territoriale.

7. Il Prefetto titolare del presidio è altresì organo di mediazione e di composizione dei conflitti, adotta iniziative per la prevenzione e la mitigazione delle tensioni sociali, assicura la leale collaborazione interistituzionale per la promozione delle misure amministrative dirette al miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi connessi alla effettiva fruizione dei diritti civili e sociali. Restano ferme in capo al Prefetto della provincia le attribuzioni in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Prefetto titolare del presidio assicura il necessario raccordo e collegamento informativo con il Prefetto della provincia e con il Prefetto del capoluogo di regione.

Art. 10

(Articolazione presidiaria della Polizia di Stato)

1. Il responsabile dell'articolazione periferica della Polizia di Stato di cui all'articolo 8, comma 3, è autorità locale di pubblica sicurezza nell'ambito del comune in cui ha sede la stessa articolazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Il responsabile dell'articolazione periferica della Polizia di Stato di cui all'articolo 8, comma 3, limitatamente allo specifico ambito territoriale, è autorità di pubblica sicurezza ai fini:

- a) dell'attuazione dei provvedimenti adottati dal Prefetto del presidio a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, assicurando le funzioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121;
 - b) dell'esercizio delle attribuzioni in materia di misure di prevenzione di competenza del questore, previste dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - c) della ricezione del preavviso di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;
 - d) dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 100 del predetto regio decreto n. 773 del 1931;
 - e) dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il responsabile dell'articolazione periferica della Polizia di Stato di cui all'articolo 8, comma 3, assicura il necessario raccordo e collegamento informativo con il questore della provincia.

N.B.: Sull'articolo 10 sono ancora in corso approfondimenti e riflessioni da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza che dovrà sottoporre il testo al Capo della Polizia.

Art. 11

(Articolazione presidiaria del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Il responsabile dell'articolazione periferica del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco di cui all'articolo 8, comma 3, svolge le funzioni inerenti i compiti istituzionali attribuiti allo stesso Corpo in materia di protezione civile, di difesa civile e di soccorso pubblico, assicurando la direzione unitaria e il coordinamento tecnico-operativo delle relative strutture periferiche che insistono nello specifico ambito territoriale.
2. Per le attività di prevenzione incendi, nonché ai fini dell'armonico esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il responsabile dell'articolazione periferica del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco di cui all'articolo 8, comma 3, assicura il necessario raccordo e collegamento informativo con il comandante provinciale.

N.B.: Le successive disposizioni costituiscono una mera traccia, in attesa degli approfondimenti ulteriori da svolgere, in particolare, con il MEF per gli aspetti soprattutto relativi alla "mappatura" degli uffici periferici statali e di carattere finanziario.

CAPO IV

Servizi comuni per l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali

Art. 12

(Servizi comuni)

1. Sono istituiti, per tutti gli uffici periferici delle amministrazioni statali, servizi comuni per la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di seguito indicate:

- a) gestione del personale;
- b) controllo di gestione;
- c) economato;
- d) gestione dei servizi informativi automatizzati;
- e) gestione dei contratti.

2. Al fine del conseguimento dei livelli ottimali di efficienza, le singole funzioni sono esercitate da un unico ufficio, come individuato nell'allegata tabella. Ogni ufficio assume la responsabilità diretta ed esclusiva dell'espletamento della funzione assegnata.

3. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la pubblica amministrazione e la semplificazione è istituita una Cabina di regia la cui composizione (*) e il cui funzionamento sono stabiliti con apposito decreto interministeriale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Cabina di regia, sulla base dei Piani regionali adottati dalle Conferenze permanenti regionali secondo le modalità e le procedure di cui ai successivi commi 4 e 5 definisce il complessivo quadro esigenziale connesso all'istituzione dei servizi comuni e propone alle amministrazioni centrali gli interventi da adottare anche relativamente all'assegnazione e alla riallocazione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 2 lettera e), punto 1) e 2) del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135. Trasmette ai Prefetti competenti le determinazioni assunte per la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni di cui al comma 1.

4. In fase di prima attuazione e comunque entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 e successive modificazioni, cui partecipano i titolari di tutti gli uffici periferici dello Stato, predisporre un "Piano provinciale per l'attuazione dei servizi comuni". Il piano effettua, alla dal ..X..., la ricognizione delle risorse umane, logistiche e strumentali, degli uffici delle amministrazioni periferiche che svolgono le funzioni da destinare all'esercizio unitario di cui al comma 1. Indica altresì i beni immobili di proprietà pubblica da destinare prioritariamente ai

servizi comuni, in modo da assicurare la riduzione di almeno il 20 per cento della spesa pubblica complessivamente sostenuta per l'esercizio delle medesime funzioni. Il Piano è comunicato tempestivamente al Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nel capoluogo di Regione che, in sede di Conferenza regionale Permanente, alla quale partecipano anche i Prefetti delle altre province della regione, predispone il "Piano regionale per l'attuazione dei servizi comuni" secondo le modalità di cui al presente comma. Il Piano regionale è trasmesso alla Cabina di regia per gli adempimenti di cui comma 3.

5. Il Prefetto del capoluogo di regione assicura con i Prefetti delle province la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali in conformità alle determinazioni espresse dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3. A tal fine i Prefetti si avvalgono anche dell'Ufficio unico di garanzia di cui all'articolo 3.

6 L'attività degli uffici unici preposti all'espletamento dei servizi comuni è costantemente monitorata dal Prefetto anche al fine del conseguimento dei livelli ottimali di efficienza dell'azione amministrativa dello Stato sul territorio.

7. Restano esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, oltre agli uffici indicati dal comma 4 dell'articolo 10 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012 n.135, gli uffici periferici dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze, della Giustizia e della Difesa.

8 Rimane attribuita al Ministero dell'Economia e delle Finanze la competenza sulle infrastrutture informatiche e sui relativi sistemi applicativi in uso alle ragioneria dello Stato.

Articolo 13 (Risorse)

1.Le somme già impegnate per le spese di funzionamento degli uffici delle amministrazioni periferiche che svolgono le funzioni logistiche e strumentali da destinare all'esercizio unitario di cui all'articolo 9, confluiscono in un unico fondo della cui gestione è responsabile.....Tali somme sono gestite e rendicontate unitariamente attribuendo a ciascun ufficio unico individuato per l'esercizio della singola funzione, la rispettiva quota parte.

Entropia e Nullismo di Maurizio Guaitoli

Nel Pdl, come sta il grado interno di "entropia" politica? È basso o alto?

E se - come penso - è sul punto di crescere indefinitamente, allora occorre ragionare sulla situazione limite di caos pieno, distruttore e creatore di ogni cosa, allo stesso tempo.

Berlusconi è in sintonia con il Paese, o si trova "desincronizzato" e distante dalla sua "pancia"? Davvero riteniamo una battuta da cestinare la sua dichiarazione: "facciamo le primarie con il call center"?

Probabilmente, ancora una volta, sta più avanti lui di tutti quelli che, immeritadamente, ritengo, l'hanno fin qui accompagnato nella sua avventura politica. Consentitemi una digressione, da architetto, matematico e fisico(*ahimé*, io sono davvero queste tre cose tutte assieme!). L'antimodernità del nostro arcaico-pastorale sistema politico, e della sua selezione delle *élite*, sta proprio nella mancata modernizzazione dei relativi "stati" di pensiero della Politica, bloccati e arroccati in antiche liturgie e simbologie, prima tra tutte

quella del voto "cartaceo"! Fa nulla che, periodicamente, ci costi molte centinaia di milioni d'euro! Ancor meno interessa il fatto che, fuori dalle tv e dai circuiti mediatici *Rai-Fininvest-Telecom*, il telematico Grillo rischi di fare il pieno di consensi nel 2013, grazie alla sua propaganda... *virtuale!*

Invece di precorrere i tempi, facendo grandissimi passi avanti con il voto elettronico, sprechiamo montagne di capitali pubblici(che non abbiamo!) per sabotare ragionevoli *election day* e, con loro, le immense potenzialità della *democrazia digitale!*

Vi prego, andiamo più in là, con la fantasia.

Per ottenere la "rivoluzione democratica dal basso" basterebbe attrezzare - con *monitor touch-screen* - decine di migliaia di sportelli postali, sparsi ubiquamente nel territorio italiano, per realizzare seggi elettronici controllati a distanza, attivabili tramite *smart-card* infalsificabili, distribuite agli elettori aventi diritto! Per sicurezza, poi, chi entra nei

box, oltre ad aprire - *ovunque si trovi!* - la schermata delle scelte possibili con le proprie impronte digitali, andrebbe fotografato “prima” dell’espressione di voto!

Diamo, poi, un vero respiro democratico alle scelte popolari, distribuendo a tutti (gratuitamente!) - anziché la *tessera elettorale* cartacea - *caselle di posta elettronica certificata*, in cui si possano *postare* consultazioni formali, di qualunque segno e tipologia. Per allontanare i possibili rischi di *cesarismo*, è poi sufficiente mettere a guardia i *giudici costituzionali* dei sondaggi pubblici *on line* e certificati (ammettendo quesiti anche di tipo propositivo)! In tal modo, l’*Opinione Pubblica* potrebbe essere interrogata su qualunque aspetto della vita italiana e sulle proposte/decisioni politiche da intraprendere, in generale, con domande a risposta multipla, validate da un organismo specializzato, controllato dal Parlamento.

Vedete, il segreto delle scelte sta nella fantastica legge statistica dei *Grandi Numeri*: quando a esprimersi sono milioni di persone, c’è poco da star lì a truccare i responsi!

Basta prendere la fascia mediana della distribuzione, per ottenere una ragionevole, compiuta “verità statistica”! Lo sa qualunque studente di primo anno di matematica! Immaginate le immense potenzialità di un sistema digitale di consultazione, a prova di falsificatori, per la scelta delle *élite* (sia di Partito, che dei pubblici amministratori locali), in tutti i campi d’interesse istituzionale e delle rappresentanze! E, forse, sarebbe ora di fare il grande salto che propongo da sempre, cooptando direttamente in Parlamento chi(e sono, ormai, la maggioranza assoluta dei cittadini) desideri, in buona sostanza, autorappresentarsi, senza più delegare a nessuno la propria sovranità popolare. Basta un meccanismo “sano e sicuro” di sorteggio, a partire da un “bacino” di persone - senza distinzione di età, sesso, ceto e censo - che abbiano dato dimostrazione di: avere la giusta conoscenza di come si formulino le *leggi di bilancio*; sapere redigere e illustrare testi e proposte di legge *de iure condendo*.

Gli unici criteri per la selezione casuale degli eleggibili sarebbero il rispetto della: distribuzione territoriale della popolazione; piramide di età; ripartizione dei sessi. Caratteristiche, queste ultime, che devono rispecchiare gli andamenti reali nazionali.

Poi, è bene che, oltre la democrazia auto-rappresentativa, si prevedano l’elezione diretta di un Capo del Governo - dotato di poteri innovativi, sul modello francese o americano - e quella di secondo grado (da parte del Parlamento popolare) di un Presidente della Repubblica, con forti connotati di garanzia, per garantire la giusta interfaccia tra potere Esecutivo e Legislativo. I nuovi Partiti si giocherebbero poi il potere, all’*americana*, sui programmi e sulle facce dei *leader*, da loro proposti per l’incarico da *Premier* (certo, “automatico”, ma sorvegliato pur sempre, per minimizzare i rischi di *cesarismo*, dal Presidente della Repubblica, di concerto con la Corte Costituzionale!). Il Paese è stanco di chi nulla decide e continua a baloccarsi, con disgustosi giochini sul sistema elettorale e sui tristissimi episodi della telenovela delle primarie, del tipo: “*Vengo anch’Io? No, Tu no!*”.

E lui, Angelino (Alfano), “Quo Vadis”?

A urne chiuse, la *Trinacria*, la terra dei “Tre promontori”, è veramente tale, in termini politici! Il Primo, il più alto, quello di Crocetta e del suo fantasioso, improbabile *centro-sinistra*, si vedrà ben costretto, in futuro, a cercarsi, di volta in volta, una maggioranza *ad hoc*, in base alla progettualità del momento. Il Secondo, quello di Musumeci e di *Micca Micciché* (ma non doveva, il *Gianfranco, far saltare con la sua iniziativa l’Angelino, oriundo agrigentino di Roma?*), è l’immagine emblematica di un *centro-destra* diviso e sconfitto. Il Terzo, l’*outsider*, rappresentato dall’*alieno-avatar* Cancellieri, appare come un oggetto cosmico del firmamento, che rimane tra le nuvole, in attesa, probabilmente, della caduta degli dei di Partito, già palesemente in disgrazia. *Che se ne ricava da tutto questo?* Una sicura ingovernabilità. Saranno contenti, da oggi in poi, quelli del “*tanto peggio-tanto-meglio*”,

che rimangono nell'ombra di un astensionismo dilagante.

Questo per la Sicilia. *E sul piano nazionale? Chi darà voce alla suddetta "pancia" degli Italiani?*

Quella, per intenderci, che vorrebbe vedere il suo Brenno porre sul piatto, nelle inutili riunioni degli eurocrati di Bruxelles, il brutale ricatto del *default* nazionale, dicendo: *"Noi falliamo, certo, ma voi farete la stessa fine! A meno che (vorrebbero sentirsi dire i nuovi poveri..), voi banchieri non rinunciate per sempre a mettere l'interesse del denaro davanti a quello dei popoli e troviamo altre soluzioni per venire fuori da questa trappola della moneta unica!"*. Ad esempio, dicendo al dio dollaro: *"Hai vinto! E, Noi, ricostituiamo lo Sme, parametrando le fluttuazioni reciproche delle nostre redivive monete nazionali sul valore della tua moneta!"*. E se, invece, ci lasciassero fallire da soli, allora basta pensare in grande: potremmo fare *"domanda"* per diventare il 48mo Stato federato degli Usa, o sottoscrivere un patto di ferro con la Russia, per una nuova alleanza politico-economica, fuoriuscendo unilateralmente dallo schieramento atlantico.

I vantaggi, per Mosca o Washington, in alternativa, sarebbero enormi. L'America, in particolare, farebbe di noi il luogo privilegiato di vacanza per decine di milioni di americani, senza parlare, poi, degli strepitosi vantaggi strategici che ne ricaverebbe per il controllo ravvicinato delle situazioni esplosive in Medio Oriente e nel Golfo Persico.

Idem per la Russia, che potrebbe godere degli stessi privilegi, offrendoci in più un accesso agevolato alle sue immense riserve naturali di materie prime e di giacimenti di gas e petrolio, ricevendo in cambio tutta la materia grigia che noi possediamo, per far funzionare egregiamente la sua industria

estrattiva, nonché quelle della meccanica pesante e fine, per non parlare poi del settore tessile e del cuoio. Mettiamo la fantasia al potere, invece di fare discorsi miserrimi sugli equilibrismi della riforma elettorale e delle alleanze con, o senza *trattino*, tra soggetti politici senza più anima! In altri termini, è venuto il momento di cercare un *leader* della statura di De Gaulle, Adenauer e Khol, che seppero concepire e trasmettere ai loro popoli un progetto intergenerazionale!

Ma, per favore, non parliamo più di un'Europa "federata"!

Basti dire: in più di mezzo secolo non siamo riusciti a darci una lingua comune!

Quando ci riuniamo, occorrono stuoli di interpreti per venire a capo delle frasi idiomatiche di decine di lingue nazionali diverse tra di loro!

Follia pura, visto che la Cina, con qualche miliardo di anime, ha obbligato tutti a comunicare in un stesso idioma nazionale, pur mantenendo le doppie lingue locali. *E che dire degli Stati Uniti, o dell'ex Urss? E, poi: ma davvero non vogliamo vedere oltre il nostro naso dei... Balcani? Scusate: ma la Russia, con le sue sterminate ricchezze, in quale continente si trova? Noi abbiamo cooptato Nazioni slave come la Romania, la Bulgaria, la Polonia, etc., e teniamo ancora fuori dai nostri progetti la Russia? Ci rendiamo conto che, con lei, il Nuovo Continente americano diventerebbe semplicemente... "piccolo", sia politicamente che economicamente?*

Signori, chi si fa avanti per farci sognare di nuovo e riscattarci da questo mondo di carta, dominato dalle banche e dalla finanza mondiali, che brucia immense ricchezze "nostre" nei suoi roghi planetari periodici?

AP-Associazione Prefettizi informa

a cura di Grazia Rutoli*

Lo scorso 6 novembre si è tenuta una riunione tra Amministrazione e OO.SS. riguardo una bozza di *decreto ministeriale* con il quale

vengono rideterminati i criteri generali volti a disciplinare la *mobilità* del personale della *carriera prefettizia*.

In apertura, la Amministrazione ha illustrato la struttura del provvedimento - diretto a sostituire il vigente d.m. 3 dicembre 2003 - che prevede tre tipologie di mobilità: *volontaria* (con cadenza annuale), *d'ufficio* (per comprovate esigenze della Amministrazione) e *incentivata* (per la copertura di posti in sedi con grave carenza di personale prefettizio).

A seguito di una prima disamina della bozza di provvedimento, le *OO.SS.* hanno espresso numerose osservazioni e perplessità in ordine ai diversi punti del documento.

In particolare, AP ha fatto nuovamente presente, ribadendo una posizione già espressa in precedenti occasioni, che i processi di mobilità connessi alla esigenza di supportare sedi particolarmente carenti, devono coinvolgere l'intero personale della *carriera prefettizia*, secondo criteri e termini di permanenza certi e prestabiliti, prevedendo altresì a tal fine idonei incentivi in termini economici e di carriera.

AP ha quindi fortemente criticato la persistenza, anche all'interno della bozza di nuovo regolamento, di una inaccettabile discriminazione tra la procedura di assegnazione degli incarichi di *viceprefetto vicario* e *capo di gabinetto* nelle sedi sul territorio, e quella concernente gli *incarichi di diretta collaborazione* con il *ministro* e i *capi dipartimento*, laddove per quest'ultima continua a essere prevista una sorta di "assegnazione diretta" dei posti di funzione resisi disponibili, senza alcuna forma di interpello del personale prefettizio. Su tale punto - che, com'è noto, ha formato oggetto nel tempo di ripetuti interventi da parte di AP - è stato fermamente ed espressamente richiesto all'Amministrazione di uniformare le procedure suddette, estendendo anche agli *incarichi di diretta collaborazione* in sede ministeriale criteri e modalità di assegnazione applicati per il conferimento degli incarichi di *viceprefetto vicario* e *capo di gabinetto* nelle sedi periferiche.

Si avrà modo di ritornarci.

Il successivo 7 novembre si è tenuto un incontro, inizialmente presieduto dalla

Ministro dell'Interno, esteso alle *OO.SS.* rappresentative dell'intero personale *dell'amministrazione civile dell'Interno* sulle tematiche collegate alle politiche di *spending review*, con specifico riguardo alla riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio e, quindi, della Amministrazione dell'Interno.

Ne riferisce il Presidente di AP in apertura della presente raccolta de *il commento*.

Infine.

Il 9 novembre, riunione indetta dalla Amministrazione sul prossimo *bando di mobilità*.

AP ha ritenuto di non intervenire sulle singole sedi.

Ha invece tenuto a precisare la irrinunciabile necessità che, unitamente alle legittime aspettative dei colleghi che desiderano fruire della mobilità per cercare di ottenere il trasferimento a sedi di loro personale gradimento, siano pienamente salvaguardate - esattamente come, anche su specifica richiesta di AP medesima, la Amministrazione ha già provveduto a fare per quelle dei neo-viceprefetti con decorrenza 1 gennaio 2011 - le posizioni dei *neo-viceprefetti* con decorrenza 1 gennaio 2012.

In proposito, AP ritiene infatti inaccettabile che questi ultimi, oltre a non godere a normativa vigente del trattamento retributivo della qualifica superiore, debbano subire gli ulteriori gravi disagi, di ordine non soltanto economico, conseguenti ad assegnazioni a sedi diverse da quelle di rispettivo, originario servizio.

Per quanto sopra, AP ha manifestato la propria disponibilità a concertare alla sola ed esclusiva condizione che, tra i posti di funzione da porre in mobilità, l'Amministrazione non includa quelli da riservare, nelle rispettive, originarie sedi di servizio, ai *neo-viceprefetti* con decorrenza 1 gennaio 2012 (salvo diversa volontà degli interessati). Unica eccezione, i posti di funzione, dei suddetti, che risultino effettivamente assegnati, in esito alla procedura di mobilità, in ragione di situazioni

giuridicamente tutelate(es., legge n. 104/1990). In tale eventualità, l'Amministrazione dovrà impegnarsi a trovare le più idonee soluzioni per quelli, dei predetti colleghi *neo-viceprefetti*, che risultassero penalizzati.

Nei sensi suesposti ha quindi chiesto formale assicurazione alla Amministrazione.

Diversamente, come anche nei casi di espresso rifiuto o successivo venire meno delle condizioni qui esposte, la rappresentata disponibilità di AP a concertare sarà da intendersi revocata.

**dirigente di AP-Associazione Prefetti*

Pur con tutti i suoi limiti, ***il commento*** desidera essere per i colleghi della carriera prefettizia un agile veicolo, all'interno della nostra Amministrazione, di opinioni e punti di vista su una qualsiasi questione, per dare la possibilità a chiunque di noi di dire la propria su qualunque argomento, con la massima libertà e con un linguaggio semplice e immediato, con sinteticità e rispetto per gli altri: **dalla politica all'economia, dalla religione ai comportamenti sociali, dall'amministrazione allo sport, dalla musica al teatro e così via.**

Per contattarci o mandarci i vostri "pezzi" da inserire ne *il commento* (max due cartelle, carattere *Times New Roman*, formato 14, con l'indicazione dell'ufficio di appartenenza e un numero telefonico dove vi si possa raggiungere agevolmente), a.corona@email.it. Fateci inoltre sapere se desiderate essere inseriti in una *mail-list* per farvi arrivare *il commento* direttamente per posta elettronica.

Ci trovate anche su internet, www.ilcommento.it.

Vi aspettiamo.